



Regione Calabria
Aggiornamento del Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti agli obiettivi
conseguenti al recepimento delle Dirette UE
“Economia Circolare”

SEZIONE RIFIUTI URBANI

Dichiarazione di Sintesi

(ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 3 del 2008)

Redatto da

Ing. Ida Cozza

Ing. Donatella Cristiano

Studio di incidenza ambientale

Dott. Marco Infusino

Autorità Proponente

Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

UOA Transizione ecologica, Acque, Rifiuti

Ing. Giuseppe Iritano

Collaboratori

Ing. Adriana Ciaccio

Geom. Domenico Concolino

Ing. Giovanna Petrunaro

Dott.ssa Luigina Sgrizzi

dicembre 2023

Sommario

| | |
|--|-----------|
| Premessa..... | 2 |
| 1. Sintesi del processo decisionale seguito | 2 |
| 2. Modalità di integrazione delle considerazioni di carattere ambientale del rapporto ambientale nel Piano..... | 4 |
| 3. Modalità di considerazione delle risultanze della consultazione e del parere motivato..... | 6 |
| 4. Motivazione delle scelte..... | 16 |

Premessa

La presente dichiarazione di sintesi, ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett. b), del Regolamento Regionale n. 3/2008 in recepimento dell'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE e dell'art. 17 comma 1 lett. b) del d.lgs.152/06 e s.m.i., rappresenta il documento finalizzato a illustrare in maniera sintetica il processo decisionale seguito e le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate all'interno dell'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione urbani della Regione Calabria, facendo particolare riferimento alle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, ed evidenziando inoltre le motivazioni alla base delle scelte effettuate e dei contenuti del Piano alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.

1. Sintesi del processo decisionale seguito

Il processo decisionale VAS utilizzato per la valutazione dell'Aggiornamento del PRGR della Regione Calabria, indicato in

Figura 1, si struttura nelle seguenti fasi:

1. fase di Screening;
2. fase di Elaborazione;
3. fase di Decisione e Attuazione.

La prima fase, definita di Screening, inizia con l'avvio dell'elaborazione del Piano che è costituito dalla determinazione degli obiettivi generali. Questi ultimi costituiscono la dichiarazione di ciò che il Piano intende raggiungere mediante l'insieme delle sue previsioni. Alla definizione degli obiettivi generali viene fatta seguire una verifica finalizzata a valutare la necessità di applicare la VAS al piano o meno. Nell'ambito dell'elaborazione dell'Aggiornamento del PRGR della Regione Calabria tale fase corrisponde all'approvazione del "Documento Tecnico di Indirizzo – Gestione dei Rifiuti Urbani" rispetto al quale, in relazione agli obiettivi generali, è stato stabilito di applicare la procedura di VAS. Il Documento è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 93 del 21 marzo 2022 che stabilisce l'aggiornamento del PRGR relativamente alla parte dei rifiuti urbani e ne fissa gli obiettivi generali. In considerazione del valore strategico del Piano si è ritenuto che la decisione di applicare la procedura VAS al documento possa assicurare una maggiore coerenza e sostenibilità alle azioni conseguenti oltreché garantire una più ampia partecipazione da parte di tutti alla decisione.

La Delibera, ai fini della procedura VAS, individua i soggetti:

- a) l'Autorità Competente: il Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente supportato dalla Struttura Tecnica di Valutazione istituita con l.r. n. 39/2012;
- b) l'Autorità Procedente: la Giunta Regionale per il tramite della UOA "Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare"¹ del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- c) l'Autorità Proponente: l'UOA "Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare" del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente.

La fase di Elaborazione prevede come prima attività lo *Scoping*, la fase in cui si definiscono i contenuti della valutazione in collaborazione con i soggetti competenti in materia ambientale. È in questa fase che vengono avviate le consultazioni preliminari attraverso la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare con il quale l'Autorità Procedente entra in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione del piano, con l'Autorità Competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale (SCMA), al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. Tale fase, con una durata di 30 giorni stabilita in accordo con l'Autorità Competente, è stata avviata in data 05/09/2022 con l'invio ai SCMA del Rapporto Ambientale Preliminare approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 398 del 24 agosto 2022. La consultazione si è conclusa il 05/10/2022.

Il Rapporto Ambientale Preliminare insieme al Documento Tecnico di Indirizzo – Gestione dei Rifiuti Urbani è stato inoltre pubblicato sul sito dell'Autorità Competente e dell'Autorità Proponente. Al documento è stato

¹ Oggi denominata "U.O.A. Transizione ecologica, Acque, Rifiuti".

allegato e ne costituiva parte integrante un questionario finalizzato alla raccolta dei contributi e delle osservazioni da parte dei soggetti competenti in materia ambientale con particolare riferimento a dati e indicatori utilizzati per descrivere lo stato dell'ambiente.

I soggetti competenti in materia ambientale che, a seguito della consultazione preliminare, hanno inviato un contributo sono stati:

1. Regione Calabria – Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente – Struttura tecnica di valutazione, nota prot. 456443 del 17/10/2022;
2. ARPA Calabria Direzione scientifica - Centro Regionale Coordinamento Controlli Ambientali e Rischi, nota prot. 28932 del 10/10/2022 acquisita con nota prot. 445700 del 10/10/2022;
3. Comune di Acri, nota prot. 440829 del 06/10/2022;
4. Comune di Melicuccà, PEC del 20/09/2022 nota prot. 439807 del 06/10/2022;
5. Comune di Motta San Giovanni, nota prot. 439743 del 06/10/2022;
6. Comune di Gioia Tauro, nota prot. prot. 439785 del 06/10/2022.

I questionari compilati e inviati all'Autorità Proponente e Competente da parte dei Soggetti Competenti in materia ambientale sono allegati al Rapporto Ambientale (Allegato 2). Nel Rapporto Ambientale (capitolo 2) si è dato atto della consultazione di cui al comma 1 dell'art.13, parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prendendo in considerazione i contributi pervenuti.

Ultimata la fase di consultazione preliminare, è stato integrato il quadro degli obiettivi del Piano inserendo obiettivi di sostenibilità ambientale derivati dall'attività della VAS. Il quadro degli obiettivi generali così strutturato è stato declinato in obiettivi specifici e azioni andando a costituire quello che viene definito il Quadro Strategico del Piano.

I primi esiti della valutazione, in particolare le criticità emerse, hanno guidato il pianificatore nella costruzione delle possibili alternative oggetto del processo di valutazione. Fra le alternative è stata considerata l'“alternativa zero” ovvero il possibile scenario derivante dalle dinamiche ambientali, territoriali e socioeconomiche in assenza di scelte del piano.

Sulla base della definizione del Piano e dei contributi pervenuti sono stati redatti quindi il documento di aggiornamento del PRGR – Sezione Rifiuti Urbani e il Rapporto Ambientale del processo di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. È parte integrante del Rapporto Ambientale la Sintesi non Tecnica, che utilizza termini semplici e di facile comprensione anche per i non esperti, e lo Studio di Incidenza Ambientale (Allegato 1).

La proposta di Piano ed il relativo Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi Non Tecnica, sono stati adottati con la DGR n. 181 del 20/04/2023.

La fase successiva ovvero quella di decisione e attuazione del piano prevede l'adozione e la pubblicazione, unitamente al Rapporto Ambientale, al fine di poter raccogliere osservazioni da chiunque. Tale processo, per essere efficace, deve porre particolare cura al linguaggio utilizzato per divulgarlo. A tal fine il Rapporto Ambientale viene accompagnato da una Sintesi non tecnica che utilizza termini semplici e di facile comprensione anche per i non esperti.

È stata così avviata la fase di consultazione pubblica con la pubblicazione, sul sito web del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, nell'apposita sezione dedicata alla VAS, e sul sito web dell'Autorità Proponente, dell'avviso di cui all'art. 14 del d.lgs. 152/2016 e all'art. 24 del R.R. 3/2008 e s.m.i. insieme alla proposta di Piano con il relativo Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi Non Tecnica. Contestualmente i documenti sono stati messi a disposizione e depositati presso gli uffici del servizio VAS del Dipartimento Ambiente e Territorio.

Entro i 45 giorni successivi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra, chiunque poteva presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

A conclusione della consultazione pubblica sono pervenute n. 4 (quattro) osservazioni. L'elaborato “Relazione tecnica”, allegata al Decreto dirigenziale n. 18661 del 11 dicembre 2023, dà atto dell'esito

dell'attività tecnico-istruttoria condotta ai sensi dell'art. 15 "Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione" del d.lgs. 152/2006 per cui "L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ... () ...".

Acquisita e valutata tutta la documentazione e le osservazioni, a seguito della fase di pubblicazione, è stato emanato il Parere Motivato (Decreto Dirigenziale n. 19315 del 18/12/2023) e si è provveduto alla revisione del Piano prima della sua approvazione.

L'attuazione del nuovo Piano prevede il Monitoraggio degli effetti ambientali nel tempo delle azioni da esso previste. Il Monitoraggio assicura il controllo degli effetti negativi così da individuare tempestivamente Azioni correttive, oltre che verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.




Figura 1 - Sequenza delle fasi di un processo integrato di pianificazione e valutazione

2. Modalità di integrazione delle considerazioni di carattere ambientale del rapporto ambientale nel Piano

La stesura finale del Rapporto ambientale, integrando anche i contributi dei soggetti coinvolti nelle consultazioni, come specificato nel successivo paragrafo, ha messo in evidenza la necessità di prendere in considerazione all'interno del Piano alcune questioni strategiche per la sostenibilità.

Il contributo della VAS alla definizione dell'aggiornamento del PRGR che, sotto il profilo operativo, è avvenuto, sia in parallelo alla definizione dei contenuti del piano, sia tenendo conto delle indicazioni contenute nei prodotti finali della valutazione ambientale – è consistito in particolare nella considerazione dei seguenti elementi forniti dalla VAS:

- Analisi di contesto - le problematiche principali evidenziate dall'analisi del contesto ambientale in Calabria;
- Obiettivi di sostenibilità - il quadro degli obiettivi di protezione ambientale e degli indicatori ambientali;
- Effetti ambientali - i potenziali effetti sull'ambiente riconducibili alle attività che il piano prevede di realizzare. Gli effetti considerati hanno riguardato anche le possibili alternative individuate;
- Consultazione - i suggerimenti e le indicazioni fornite, sia per impedire, ridurre e compensare gli effetti ambientali negativi potenzialmente producibili dall'attuazione del piano sia per individuare eventuali alternative, finalizzate all'incremento della sostenibilità ambientale del piano.

Il processo di elaborazione del piano ha quindi tenuto conto di tali elementi forniti dalla VAS, affinando i contenuti degli obiettivi specifici e delle attività in termini di una più attenta considerazione degli aspetti ambientali. L'integrazione delle considerazioni ambientali nella definizione delle scelte strategiche dell'aggiornamento del PRGR della Regione Calabria infatti, emerge chiaramente, sia nelle modalità con cui tiene conto delle problematiche ambientali regionali, sia per l'assunzione degli esiti dell'analisi effettuata dalla Valutazione ambientale strategica.

Un ruolo fondamentale nel processo di integrazione delle considerazioni ambientali è stato determinato dalle alternative prese in considerazione. L'obbligo di individuare, descrivere e valutare le alternative ragionevoli, imposto dalla Direttiva 2001/42/CE, deve essere interpretato al fine di garantire che gli effetti del piano sull'ambiente siano presi in considerazione durante la sua preparazione e prima dell'adozione. Difatti non è adoperata alcuna distinzione tra i requisiti della valutazione del piano proposti e quelli della valutazione delle alternative. Quello che è fondamentale è che i possibili effetti significativi del piano e le alternative siano individuati, descritti e valutati in modo comparabile.

L'individuazione e la descrizione delle alternative devono mirare a verificare e a mettere a confronto le possibili evoluzioni dello stato dell'ambiente in relazione alle scelte messe in atto. La valutazione delle alternative è stata svolta, sulla base di scenari previsionali di intervento riguardanti l'evoluzione dello stato dell'ambiente conseguente all'attuazione dell'alternativa di Piano, delle probabili alternative e dello scenario di riferimento (evoluzione probabile senza l'attuazione del piano).

Le tre alternative prese in considerazione per l'aggiornamento del PRGR sono le seguenti:

- **Alternativa "zero"** senza l'attuazione dell'aggiornamento del Piano del 2016;
- **Alternativa "1"** con l'attuazione dell'aggiornamento del Piano del 2016 che prevede una strutturazione della rete impiantistica regionale basata sul trattamento intermedio dei flussi della raccolta differenziata - RDO (umido e verde) e RDNO (plastica, carta e cartone, metalli, vetro e legno) e del RUR in piattaforme pubbliche, con la previsione di "aree omogenee di gestione" che possono costituire altrettanti bacini di affidamento del servizio relativo a tale segmento funzionale. Per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani si prevede il recupero energetico dei rifiuti secondari decadenti dal trattamento intermedio nel termovalorizzatore di Gioia Tauro che, in continuità alla previsione del Piano del 2016 deve essere adeguato e completato;
- **Alternativa "2"** con l'attuazione dell'aggiornamento del Piano del 2016 che prevede una strutturazione della rete impiantistica regionale basata sul trattamento intermedio dei flussi della raccolta differenziata - RDO (umido e verde) e RDNO (plastica, carta e cartone, metalli, vetro e legno) nelle piattaforme pubbliche, con la previsione di "aree omogenee di gestione" che possono costituire altrettanti bacini di affidamento del servizio relativo a tale segmento funzionale. Per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani si prevede il recupero energetico dei rifiuti secondari decadenti dal trattamento intermedio e del rifiuto urbano residuo (RUR) nel termovalorizzatore di Gioia Tauro che, in continuità alla previsione del Piano del 2016, deve essere adeguato e completato.

3. Modalità di considerazione delle risultanze della consultazione e del parere motivato

A seguito della fase di avvio delle consultazioni, e relative modalità di recepimento (art.13 e art. 14, d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ed art.23 e art. 24 del regolamento regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii.), sono pervenute alcune osservazioni nel seguito rappresentate e circostanziate.

I SOGGETTI che hanno inteso promuovere delle osservazioni sono:

- Regione Calabria Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente - Struttura tecnica di valutazione (Prot. 257500 del 07/06/2023);
- Regione Calabria Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria ARRICAL (Prot. 269713 del 14/06/2023);
- A2A Ambiente S.p.A. (Prot. 263799 del 12/06/2023);
- “Raggio Verde” Associazione a tutela dell’ambiente (Prot. 197413 del 03/05/2023).

Nell’occorrenza dell’analisi delle osservazioni pervenute si è provveduto alla rivalutazione, ovvero alla maggiore specializzazione, di taluni criteri localizzativi, non inficiando e/o alterando la logica di pianificazione delineata e l’effettività delle scelte già operate.

Di seguito si riporta la sintesi del procedimento esitato e gli elementi di supporto decisionale avvaloranti.

| ANALISI OSSERVAZIONI | | | |
|---|---|--|---|
| SOGGETTO | OSSERVAZIONE | PROPOSTA DI INTEGRAZIONE | MODALITA' DI INTEGRAZIONE |
| REGIONE CALABRIA Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Struttura tecnica di valutazione Prot. 257500 del 07/06/2023 | Al paragrafo 32.1 – Applicazione criteri localizzativi (cfr. pag. 346) – si ritiene utile aggiungere per le discariche, che sono fatte salve le operazioni di chiusura post operativa e gestione post operativa che saranno comunque oggetto di rinnovo AIA. | INTEGRATA PRGR – par. 32.1 “Applicazione dei criteri localizzativi” | Al paragrafo 32.1 “Applicazione dei criteri localizzativi” all’ultimo capoverso è stato inserito il periodo: “Sono fatte salve le operazioni di chiusura post operativa e gestione post operativa delle discariche che saranno comunque oggetto di rinnovo dell’AIA”. |
| | Al paragrafo 32.3 – Tipologie impiantistiche (cfr. pag. 347) – si suggerisce di specificare che le operazioni D15 per le discariche sono relative ad aree limitrofe alle stesse nel caso in cui siano previsti impianti di pretrattamento del rifiuto | NON INTEGRATA | Il suggerimento non viene accolto in quanto strettamente attinente alle condizioni specifiche del provvedimento autorizzativo del singolo impianto/discarica e quindi non attinente ai contenuti del paragrafo. |
| | Al paragrafo 32.4 – Livelli di tutela e criteri di localizzazione (cfr. pag. 357) – è necessario prevedere le zone sismiche di I categoria quale fattore escludente nei casi di localizzazione di discariche per rifiuti pericolosi (tab. 32.4). | NON INTEGRATA | La Struttura tecnica di Valutazione – STV ha formulato la seguente osservazione: “... () ... è necessario prevedere le zone sismiche di I categoria quale fattore escludente nei casi di localizzazione di discariche per rifiuti pericolosi ... () ...”. L’osservazione non è accolta. Non si ritiene opportuno introdurre livelli di tutela più stringenti di quelli previsti dalla normativa statale. Nell’Allegato 1 al d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., a riguardo delle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi si prevede infatti quanto segue: “... () ... Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell’impianto nel contesto territoriale in relazione a: ... () ... collocazione in aree a rischio sismico ai sensi della normativa vigente e provvedimenti attuativi”. La valutazione circa l’opportunità di mantenere il criterio come penalizzante discende dalla classificazione sismica dei Comuni calabresi. 257 Comuni su 404 sono in zona sismica 1. Nei 257 sono ricompresi tutti i 97 Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Si ritiene invece opportuno modificare la denominazione del criterio sostituendo la declaratoria: “Aree a rischio ricadenti in zona sismica I ai sensi della normativa vigente” con “Aree a rischio sismico ai sensi della normativa vigente e provvedimenti attuativi”. Ciò per uniformare il criterio alla previsione della citata disposizione statale che non opera distinzione di classificazione sismica. |
| | Al paragrafo 32.4 – Livelli di tutela e criteri di localizzazione (cfr. pag. 357) – fermo restando quanto previsto per le aree a rischio perimetrate dal Piano Assetto Idrogeologico (PAI), che correttamente risultano quale fattore escludente, si suggerisce di indicare come fattore penalizzante le aree di attenzione derivanti dal Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), atteso che non sono stati definiti i livelli di pericolosità e/o le classi di rischio (tab. 32.4). | INTEGRATA PRGR – Tabella 32.3 “Criteri localizzativi” e Tabella 32.4 “Riepilogo criteri localizzativi” | L’osservazione è stata accolta con la modifica, nelle tabelle 32.3 e 32.4, del livello di tutela da escludente a penalizzante. |
| | Al paragrafo 23.2 – Processo di vermicompostaggio (cfr. tabella 23.3) – si segnala che per la ditta Terraviva srls – Comune di Rocca di Neto (KR) è stato formalizzato un provvedimento di rigetto. | INTEGRATA PRGR – Tabella 23.3 “Impianti di vermicompostaggio autorizzati” | L’osservazione è stata accolta con l’eliminazione nella tabella 23.3 dell’autorizzazione della ditta Terraviva srls – Comune di Rocca di Neto (KR). È stata di conseguenza modificata la potenzialità complessiva regionale degli impianti di vermicompostaggio. |
| ARRICAL | Osservazione pag. 3 di 23: Osservazioni e contributi riferite alle previsioni relative all’Area omogenea “Nord” | INTEGRATA | È stato modificato l’ultimo capoverso del paragrafo 25.1.2: “Nell’area omogenea in trattazione, per la fase transitoria, nelle more dell’adeguamento e completamento del termovalorizzatore di |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria</p> <p>Prot. 269713 del 14/06/2023</p> | <p>Nell'ottica di limitare il ricorso all'utilizzo di piattaforme private, nella fase transitoria si propone di utilizzare l'attuale dotazione impiantistica pubblica di trattamento dei RUr che, per effetto dei programmati interventi in corso di attuazione, sarà in grado di produrre CSS, unico combustibile che il WTE di Gioia Tauro può trattare. In tal modo si potrà effettuare un significativo recupero energetico nonché evitare il rischio di smaltimento in discarica di detti flussi.</p> <p>Tale scenario cesserà nella fase a regime, allorquando sarà disponibile un sistema WTE in grado di processare direttamente i RUr.</p> | <p>PRGR – par. 25.1.2 “Area omogenea “Nord””</p> | <p>Gioia Tauro, l'EGATO ricorrerà all'impiantistica pubblica di trattamento e, in subordine, valuterà la necessità di ricorrere alla rete degli impianti privati anche per il trattamento del RUr”.</p> <p>Quanto sopra sostituisce il seguente periodo: “Nell'area omogenea in trattazione, per la fase transitoria, nelle more dell'adeguamento e completamento del termovalorizzatore di Gioia Tauro, è necessario ricorrere alla rete degli impianti privati anche per il trattamento del RUr, in quanto l'unico impianto pubblico attualmente autorizzato ed in esercizio è quello di Corigliano-Rossano loc. Bucita, con potenzialità autorizzata insufficiente a trattare tutto il rifiuto urbano residuo dell'area in questione”.</p> |
| | <p>Osservazione pag. 4 di 23: Tabella dei quantitativi e delle localizzazioni area omogenea “Nord”.</p> | <p>INTEGRATA PRGR – par. 25.1.2 “Area omogenea “Nord””</p> | <p>È stato inserito nel paragrafo 25.1.2 il seguente capoverso: “L'EGATO inoltre potrà prevedere, in seno al Piano d'ambito, una revisione della potenzialità delle linee di trattamento degli impianti non ancora autorizzati/progettati ovvero anche di quelli già dotati di autorizzazione, al fine di razionalizzare l'impiantistica dell'area omogenea di gestione, sulla base dei flussi dei conferimenti stimati, della minimizzazione dei trasporti e dell'ottimizzazione del servizio nell'area di riferimento. Si ribadisce la competenza dell'EGATO all'individuazione dei siti, nel rispetto dei criteri localizzativi di cui al capitolo 32 del presente aggiornamento.”</p> <p>Tale inserimento ribadisce la competenza dell'EGATO a definire nel Piano d'Ambito la localizzazione degli impianti e la loro potenzialità.</p> |
| | <p>Osservazione pag. 6 di 23: Osservazioni e contributi riferite alle previsioni relative all'Area omogenea “Centro”</p> <p>Nell'ottica di limitare il ricorso all'utilizzo di piattaforme private, nella fase transitoria si propone di utilizzare l'attuale dotazione impiantistica pubblica di trattamento dei RUr che, per effetto dei programmati interventi in corso di attuazione, sarà in grado di produrre CSS, unico combustibile che il WTE di Gioia Tauro può trattare. In tal modo si potrà effettuare un significativo recupero energetico nonché evitare il rischio di smaltimento in discarica di detti flussi.</p> <p>Tale scenario cesserà nella fase a regime, allorquando sarà disponibile un sistema WTE in grado di processare direttamente i RUr.</p> | <p>INTEGRATA PRGR - par. 25.1.3 “Area omogenea “Centro””</p> | <p>È stato inserito nel paragrafo 25.1.3 il periodo: “L'EGATO pertanto ricorrerà all'impiantistica pubblica di trattamento e, in subordine, valuterà la necessità di ricorrere alla rete degli impianti privati anche per il trattamento del RUr.”</p> |
| | <p>Osservazione pag. 7 di 23: Tabella dei quantitativi e delle localizzazioni Area Omogenea “Centro”.</p> | <p>INTEGRATA PRGR – par. 25.1.3 “Area omogenea “Centro””</p> | <p>È stato inserito il seguente capoverso nel paragrafo 25.1.3: “L'EGATO inoltre potrà prevedere, in seno al Piano d'ambito, una revisione della potenzialità delle linee di trattamento degli impianti non ancora autorizzati/progettati ovvero anche di quelli già dotati di autorizzazione, al fine di razionalizzare l'impiantistica dell'area omogenea di gestione, sulla base dei flussi dei conferimenti stimati, della minimizzazione dei trasporti e dell'ottimizzazione del servizio nell'area di riferimento. Si ribadisce la competenza dell'EGATO all'individuazione dei siti, nel rispetto dei criteri localizzativi di cui al capitolo 32 del presente aggiornamento”.</p> <p>Quanto sopra sostituisce il seguente periodo: “L'EGATO inoltre potrà prevedere una revisione della potenzialità delle linee di trattamento degli impianti non ancora autorizzati e/o non in fase di realizzazione, al fine di razionalizzare l'impiantistica dell'area omogenea di gestione, sulla base dei flussi dei conferimenti stimati, della minimizzazione dei trasporti e dell'ottimizzazione del servizio nell'area di riferimento”.</p> |
| | <p>Osservazione pag. 9 di 23: Osservazioni e contributi riferite alle previsioni relative all'Area omogenea “Sud”</p> | <p>INTEGRATA PRGR - par. 25.1.4 “Area omogenea “Sud””</p> | <p>È stato inserito nel paragrafo 25.1.4 il periodo: “L'EGATO pertanto ricorrerà all'impiantistica pubblica di trattamento e, in subordine, valuterà la necessità di ricorrere alla rete degli impianti privati anche per il trattamento del RUr.”</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>Nell'ottica di limitare il ricorso all'utilizzo di piattaforme private, nella fase transitoria si propone di utilizzare l'attuale dotazione impiantistica pubblica di trattamento dei RUr che, per effetto dei programmati interventi in corso di attuazione, sarà in grado di produrre CSS, unico combustibile che il WTE di Gioia Tauro può trattare. In tal modo si potrà effettuare un significativo recupero energetico nonché evitare il rischio di smaltimento in discarica di detti flussi.</p> <p>Tale scenario cesserà nella fase a regime, allorquando sarà disponibile un sistema WTE in grado di processare direttamente i RUr.</p> | | |
| | <p>Osservazione pag. 10 di 23: tabella dei quantitativi e delle localizzazioni previste area Omogenea "Sud".</p> | <p>PRGR – par. 25.1.4 "Area omogenea "Sud""</p> | <p>Al paragrafo 25.1.4 è stato inserito il seguente periodo: "L'ARRICaI con Deliberazione n. 11 del 27 dicembre 2022 ha approvato il bilancio di massa del sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani, nel quale per l'area omogenea Sud si prevede di non realizzare la linea di trattamento della RDO nell'ecodistretto di Sambatello.</p> <p>Sulla base del riepilogo del fabbisogno di trattamento nello scenario di piano al 2030 riportato in tabella 25.2, occorre disporre di un'ulteriore offerta di trattamento per la RDO per complessive 72.500 t/anno, di ulteriori 48.000 t/anno per il trattamento della RDNO e di 20.000 t/anno per il vetro e il legno."</p> <p>Quanto sopra sostituisce il seguente periodo:</p> <p>"Sulla base del riepilogo del fabbisogno di trattamento nello scenario di piano al 2030 riportato in tabella 25.2, fatte salve le potenzialità già autorizzate dell'ecodistretto di Reggio Calabria loc. Sambatello, occorre disporre di un'ulteriore offerta di trattamento per la RDO per complessive 55.000 t/anno, di ulteriori 48.000 t/anno per il trattamento della RDNO e di 20.000 t/anno per il vetro e il legno"</p> <p>La tabella 25.3 è stata resa coerente con quanto sopra.</p> <p>È stato inserito nel paragrafo 25.1.4 il seguente capoverso: "L'EGATO inoltre potrà prevedere, in seno al Piano d'ambito, una revisione della potenzialità delle linee di trattamento degli impianti non ancora autorizzati/progettati ovvero anche di quelli già dotati di autorizzazione, al fine di razionalizzare l'impiantistica dell'area omogenea di gestione, sulla base dei flussi dei conferimenti stimati, della minimizzazione dei trasporti e dell'ottimizzazione del servizio nell'area di riferimento. Si ribadisce la competenza dell'EGATO all'individuazione dei siti, nel rispetto dei criteri localizzativi di cui al capitolo 32 del presente aggiornamento".</p> <p>Quanto sopra sostituisce il seguente periodo: "L'EGATO inoltre potrà prevedere una revisione della potenzialità delle linee di trattamento degli impianti non ancora autorizzati e/o non in fase di realizzazione, al fine di razionalizzare l'impiantistica dell'area omogenea di gestione, sulla base dei flussi dei conferimenti stimati, della minimizzazione dei trasporti e dell'ottimizzazione del servizio nell'area di riferimento".</p> |
| | <p>Osservazione pag. 22 di 23: sui criteri di localizzazione distanza dai centri abitati l'ARRICAL per la tipologia impiantistica D, propone l'inserimento della seguente frase "fatto salvo quanto stabilito al punto 2".</p> | <p>INTEGRATA PRGR – Tabella 32.3 "Criteri localizzativi" e Tabella 32.4 "Riepilogo criteri localizzativi"</p> | <p>L'osservazione è assorbita dalla modifica introdotta a seguito di accoglimento dell'osservazione formulata da A2A. Nella tabella 32.3 e tabella 32.4 in corrispondenza del criterio "distanza dal centro abitato" è stato eliminato il livello di tutela per le tipologie impiantistiche D ed E, in continuità con il livello di tutela previsto nel Piano del 2016.</p> |
| | <p>Osservazione pag. 22 di 23: Osservazioni su discariche di servizio: È stato avviato l'iter per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica finalizzata alla realizzazione di un intervento di rimodellazione morfologica, riqualificazione ambientale, adeguamento normativo e recupero volumi dell'esistente discarica sita in località La Silva di Cassano allo Jonio, che consentirà l'inizio dell'abbanco (sin da 2024) un volume di circa 350.000 mc.</p> | <p>INTEGRATA PRGR – Tabella 28.9 "Elenco discariche autorizzate e da autorizzare" e par. 28.4 "Il fabbisogno di smaltimento"</p> | <p>Nella tabella 28.9 è stato inserito nella riga corrispondente alla discarica di Cassano "L'EGATO ha avviato l'iter di progettazione per una rimodellazione morfologica e riqualificazione ambientale della discarica che consentirà l'utilizzo di una volumetria pari a circa 350.000 mc".</p> <p>Nel paragrafo 28.4 è stata inserita la seguente previsione: "Sarà l'EGATO a provvedere all'organizzazione dei flussi e all'individuazione dell'impianto di conferimento, compresa l'individuazione di eventuali nuovi siti di smaltimento, nel rispetto dei criteri di localizzazione individuati al capitolo 32".</p> |

| | | | |
|-------------------------------|---|--|---|
| | Osservazione pag. 23 di 23: Osservazioni sugli ambiti di raccolta ottimali (ARO – per il servizio di igiene urbana) delle aree Sud e Centro. | INTEGRATA PRGR – par. 11.2 “La raccolta differenziata nelle province calabresi e nei sub-ambiti della raccolta del Piano del 2016”; Appendice 3 | Al paragrafo 11.2 è stata inserita la frase: “La deliberazione dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria n. 11 del 27 dicembre 2022 relativa al “Modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e bilancio di massa”, riporta la perimetrazione degli ARO che viene integralmente riproposta nel presente aggiornamento e riportata in Appendice 3. Le elaborazioni di seguito riportate sono riferite alla perimetrazione degli ARO del Piano del 2016 e ss.mm.ii È stata inserita l’Appendice 3 al Piano contenente il riepilogo della perimetrazione degli ARO per come approvata dall’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria con il provvedimento n. 11/2022. |
| CALCOLO DEL FABBISOGNO | | | |
| A2A Ambiente S.p.A. | <p>Nella valutazione dei fabbisogni residui per singola area omogenea della Regione (Nord, Centro, Sud), il Piano prende in considerazione solo l’impiantistica di iniziativa pubblica attualmente esistente, riterremo opportuno tenere in considerazione anche gli impianti privati attualmente esistenti che parimenti potrebbero contribuire a colmare il fabbisogno individuato.</p> <p>La linea ReMAT, così come rappresentata nello schema di flusso del sistema al 2030 (pag.255), ha un’efficienza di recupero di materia (riciclaggio/EoW) di circa l’85 %. A nostro avviso potrebbe essere utile dettagliare le percentuali di recupero dei vari flussi in quanto, ad esempio, dai dati COREPLA 2021 la % degli imballaggi recuperati è stata del 61,2% rispetto al totale raccolto. Pertanto, si ritiene che potrebbero essere stati sottostimati gli scarti di lavorazione.</p> <p>Per tutto quanto sopra, la scrivente ritiene pertanto necessario che sia salvaguardata la possibilità di presentare proposte di sviluppo di impiantistica privata, in quanto utili a garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti e favorire la flessibilità del sistema.</p> | <p>GIA’ PRESENTE PRGR – cap. 25 “Dimensionamento impiantistico – Flussi di massa e bilanci”; par. 19.2 “Valorizzazione della frazione secca (RDNO) e scenari di produzione”; Tabella 19.3 “Riepilogo produzione, raccolta e riciclaggio della frazione secca della RD”</p> | <p>Nel capitolo 25, in corrispondenza di ciascuno dei sotto-paragrafi riferiti alle aree omogenee di gestione, è previsto che l’ente di governo d’ambito – ARRIcal – per ciascuna area omogenea, individui nel Piano d’ambito la modalità con cui colmare il fabbisogno residuo di trattamento anche attraverso il ricorso all’impiantistica privata autorizzata presente nel territorio regionale.</p> <p>L’efficienza di recupero per singola frazione merceologica è desumibile dalla Tabella 19.3 del paragrafo 19.2.</p> <p>L’efficienza di recupero per singola frazione merceologica, con particolare riferimento alla plastica, è stimata sulla base della previsione di un incremento della qualità della raccolta differenziata (effettiva spinta alla raccolta mono-materiale della plastica), nonché per effetto della policy sulla responsabilità estesa del produttore (immissione nel mercato di plastiche con più alto livello di riciclabilità).</p> |
| CRITERI LOCALIZZATIVI | | | |
| Prot. 263799 del 12/06/2023 | <p>Il Piano adottato prevede criteri localizzativi più restrittivi per gli impianti ad iniziativa privata rispetto a quelli previsti per gli impianti di iniziativa pubblica. Tale differenza avviene nonostante entrambi i tipi di impianto (di iniziativa pubblica e di iniziativa privata) siano considerati dalle leggi vigenti impianti di interesse pubblico e pubblica utilità. Tale differenziazione ha come effetto di rendere più difficoltosa (se non impossibile) la realizzazione di impianti privati nelle medesime aree in cui un impianto anche tecnicamente identico, ma di iniziativa pubblica, potrebbe essere autorizzato e realizzato; ciò parrebbe in contrasto con il principio di libera iniziativa economica dei privati.</p> <p>La disparità dei criteri localizzativi potrebbe incidere, peraltro, anche sugli impianti privati già esistenti che ricadono in aree su cui il nuovo piano ha previsto un criterio negativo escludente con conseguente impossibilità di ottenere rinnovi/riesami delle loro autorizzazioni e/o modifiche che rientrino nell’ambito di applicazione dei criteri localizzativi. Ciò, infatti, non solo limita lo sviluppo degli impianti esistenti, in ottica di miglioramento continuo, ma potrebbe addirittura compromettere l’attuale gestione degli impianti che</p> | <p>INTEGRATA PRGR – Tabella 32.3 “Criteri localizzativi” e Tabella 32.4 “Riepilogo criteri localizzativi”</p> | <p>È stata accolta l’osservazione inerente l’opportunità di non differenziare i livelli di tutela sulla base della distinzione tra iniziativa pubblica e privata, al fine di non compromettere il sistema impiantistico esistente e in accordo con il principio di minimizzazione del consumo di suolo, sul quale, peraltro, si ispira il presente aggiornamento.</p> <p>Nella tabella 32.3 “Criteri localizzativi” e nella tabella 32.4 “Riepilogo criteri localizzativi” (paragrafo 32.4) le modifiche apportate in coerenza a quanto sopra, riguardano i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patrimonio agroalimentare: il livello di tutela è stato meglio enucleato sulla base del riferimento alla normativa regionale vigente. L’effetto è che la tutela non è differenziata sulla base della distinzione tra iniziativa pubblica e privata, accogliendo indirettamente una delle osservazioni pervenute. - Fiumi Torrenti e Corsi d’Acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche: da penalizzante ad escludente per gli impianti di iniziativa pubblica, così come previsto per gli impianti di iniziativa privata. - Distanza dal centro abitato: le fasce di rispetto sono state declinate per la tipologia impiantistica “discarica” e per la tipologia impiantistica C (recupero e trattamento putrescibili). |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>operano in funzione di autorizzazioni rilasciate ai sensi delle norme allora vigenti e dei criteri relativi al vecchio piano.</p> <p>Inoltre, ciò si porrebbe in contrasto, non solo con il principio di tutela delle preesistenze che permea ogni atto pianificatorio, ma si porrebbe anche non in linea con il principio della minimizzazione del consumo di suolo precludendo la possibilità di sviluppare aree già industrializzate.</p> <p>In particolare, rispetto ai nuovi criteri localizzativi introdotti o modificati si segnala quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiumi Torrenti e Corsi d'Acqua: fascia di tutela di 150 m dalla sponda: escludente per interventi a iniziativa economica privata, penalizzante per interventi a iniziativa economica pubblica. <p>Come anticipato, si ritiene contrario al principio di libera iniziativa economica dei privati proporre una distinzione tra due impianti solo sulla base della natura del soggetto proponente. Inoltre, si osserva che assoggettare l'ottenimento di un'ulteriore autorizzazione, ovvero l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 - D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sia sufficiente per garantire un'adeguata analisi dei potenziali impatti, anche visivi, di un nuovo impianto/sua modifica sostanziale.</p> <p>A mero titolo di esempio, segnaliamo che in altre Regioni il criterio della presenza di un fiume a 150 mt è un criterio, non escludente, bensì penalizzante (al più subordinato all'ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica): ad esempio in Abruzzo, in Umbria, in Emilia-Romagna, in Lazio o in Lombardia (per tutti i fiumi ad eccezione del Po, vista la sua rilevanza paesaggistica).</p> <p>Si chiede pertanto di prevedere tale criterio localizzativo come penalizzante per tutte le iniziative a prescindere che siano pubbliche o private.</p> | | |
| | <p>Distanza da mantenere nei confronti di case sparse: escludente sino a 100 metri per la tipologia impiantistica D2:D9 ed E e fino a 500 m per la tipologia impiantistica A, B, C e D1, penalizzante sino ai 500 metri per la tipologia impiantistica D2:D9 ed E e sino ai 1.000 metri per la tipologia impiantistica A, B, C e D1.</p> <p>Questo criterio diventa di difficile applicazione, in quanto la presenza anche solo di una singola casa in un'area disabitata potrebbe rendere impossibile la realizzazione di un impianto in una localizzazione magari idonea per altri aspetti. Inoltre sono presenti spesso case sparse anche nell'intorno di aree industriali per le quali l'uso verrebbe quindi limitato.</p> <p>Si ritiene più corretto che la presenza di case sparse sia un elemento di attenzione sul quale fare eventuali approfondimenti sui potenziali impatti, ma che non venga considerato quale criterio escludente a priori, così come avviene ad esempio in Regione Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria.</p> <p>Si chiede pertanto di considerare la presenza di case sparse come criterio penalizzante anche a distanze inferiori a 500 m.</p> | <p>INTEGRATA PRGR – Tabella 32.3 “Criteri localizzativi” e Tabella 32.4 “Riepilogo criteri localizzativi”</p> | <p>È stata accolta l'osservazione in riferimento al sistema impiantistico esistente e in accordo con il principio di minimizzazione del consumo di suolo, sul quale, peraltro, si ispira il presente aggiornamento.</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>Aree di pertinenza dei corpi idrici (d.lgs.152/06, Piano di Tutela delle Acque) – canali artificiali demaniali: criterio escludente per tutte le tipologie impiantistiche.</p> <p>Si chiede di modificarlo come criterio penalizzante, previa acquisizione di Nulla Osta/Concessione al Demanio. A nostro avviso riteniamo che se l'autorità competente per la tutela del bene dia un parere positivo, tale criterio possa ritenersi superato.</p> | <p>INTEGRATA</p> <p>PRGR – Tabella 32.3 “Criteri localizzativi” e Tabella 32.4 “Riepilogo criteri localizzativi”</p> | <p>È stata accolta l'osservazione relativa alla modifica del livello di tutela in caso di corpo idrico identificato come canale artificiale demaniale, rimandando all'acquisizione del Nulla Osta/Concessione dell'autorità competente.</p> <p>La modifica apportata è nella tabella 32.3 “Criteri localizzativi” e nella tabella 32.4 “Riepilogo criteri localizzativi” (paragrafo 32.4), in corrispondenza del criterio “aree di pertinenza dei corpi idrici”.</p> |
| <p>“Raggio Verde” Associazione a tutela dell'ambiente Prot. 197413 del 03/05/2023</p> | <p>L'Associazione Raggio Verde esprime parere negativo sul Piano Rifiuti osservando che benché nelle premesse enunci la volontà di perseguire i principi dell'economia circolare, di fatto, continua a porre al centro della propria programmazione l'inceneritore di Gioia Tauro, che <i>“in continuità con la scelta già operata nel Piano del 2016, è chiamato a svolgere un ruolo centrale per chiudere il ciclo di gestione dei rifiuti urbani”</i>.</p> <p>Nel richiamare l'importanza strategica dell'inceneritore, la programmazione regionale, viola il principio della gerarchia dei rifiuti ed in definitiva i criteri di priorità delle azioni previste dalla Direttiva 2008/98/CE.</p> <p>Né il ricorso all'incenerimento è ostacolato dalla programmazione regionale con misure che abbiano la certezza di ridurre a monte i rifiuti, tant'è che il piano omette qualunque simulazione e/o verifica per attestare che le misure di prevenzione ivi previste abbiano efficacia concreta, con conseguente difetto di istruttoria.</p> | <p>INESATTA</p> | <p>Quanto argomentato è inesatto.</p> <p>La programmazione regionale prevista dal Piano è coerente con la gerarchia dei rifiuti e con le priorità delle azioni previste dalla Direttiva 2008/98/CE. Difatti l'incenerimento, come opzione di recupero di energia è una modalità gestionale collocata dalla Regione Calabria allo stesso livello della gerarchia comunitaria. Infatti preliminarmente all'incenerimento degli scarti il piano, correttamente, predilige e dà priorità alla prevenzione, al recupero di materia e al riciclaggio.</p> <p>Le azioni di prevenzione sono puntualmente definite nel programma regionale di prevenzione, gli obiettivi di riciclaggio sono in linea con quelli della direttiva comunitaria e sono conseguiti con il trattamento del rifiuto in impianti tecnologici che permetteranno di conseguire quanto prefissato.</p> <p>I risultati attesi delle misure di prevenzione sono declinati nella tabella 14.1 del Piano.</p> |

L'Autorità Competente con Decreto Dirigenziale n. 19315 del 18/12/2023 ha espresso parere motivato favorevole comprensivo di parere positivo ai fini della Valutazione di Incidenza sull'Aggiornamento del "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani" della regione Calabria a condizione che in fase di definizione dei singoli interventi/progetti e nella fase attuativa si tenga conto degli indirizzi per la sostenibilità e delle prescrizioni/raccomandazioni di seguito riportate:

1. I progetti degli interventi previsti conseguentemente al Piano, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;
2. Dovrà essere implementato il Piano di monitoraggio secondo le raccomandazioni specifiche segnalate da questa struttura, una volta che saranno completate le altre sezioni del Piano e sarà possibile un'analisi complessiva anche delle componenti escluse dalla presente valutazione, ma in qualche modo interferenti con la pianificazione dei rifiuti urbani;
3. La dichiarazione di sintesi, da redigersi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006, dovrà illustrare in che modo le considerazioni, le raccomandazioni e le prescrizioni ambientali comprensive di quelle di VInCA sono state integrate nel Piano. Inoltre, ai sensi dell'art. 17 "Informazione sulla decisione" del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii, la decisione finale dovrà essere pubblicata sul sito web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Dovranno essere inoltre rese pubbliche i seguenti documenti:
 - a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
 - b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
 - c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.

Il piano, prima della sua approvazione, è stato revisionato in relazione alle prescrizioni/raccomandazioni del parere motivato per come di seguito indicato.

La raccomandazione/prescrizione n.1 dovrà essere assolta dall'ente di governo d'ambito – ARRICal – che individua in ciascuna area omogenea gli interventi e le opere da realizzare ricompresi nel Piano d'ambito. Il Piano d'ambito, conforme al Piano regionale di gestione dei rifiuti a seguito della verifica di coerenza condotta ai sensi dell'art. 13 comma 7 della l.r. 10/2022 e s.m.i., non dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ovvero a VAS, per come previsto dall'art. 12 comma 6 del d.lgs. 152/2006.

Riguardo alla raccomandazione/prescrizione n. 2, che rimanda l'implementazione del Piano di monitoraggio una volta completate le ulteriori sezioni del Piano, sulla base del suggerimento che si legge nelle considerazioni del parere motivato laddove: *"...al fine di meglio delineare la fase attuativa del piano di monitoraggio ambientale, si ritiene utile che: - il sistema di monitoraggio assicuri oltre al controllo degli impatti significativi, anche la verifica del grado di raggiungimento previsto a seguito dell'attuazione delle azioni del Piano, degli obiettivi di sostenibilità a cui il Piano si riferisce, indicando tramite un cronoprogramma i tempi di attuazione previsti; - il sistema di monitoraggio dovrà essere adeguato una volta che il soggetto d'ambito avrà definito le specifiche scelte impiantistiche riportate nei Piani attuativi e siano individuate, in modo più articolato le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di*

riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare, individuando specifici indicatori in relazione ai trasporti e alla logistica della raccolta e del conferimento del rifiuto in riferimento al nuovo sistema impiantistico regionale al fine di individuare possibili effetti negativi ed azioni per ottimizzare l'utilizzo dei mezzi", è stata inserita al Capitolo 34 della Relazione di Piano e al Capitolo 10 del Rapporto Ambientale la seguente previsione: "Nello specifico, con delibera di giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione del presente aggiornamento a cura del Consiglio Regionale, sarà costituito l'Osservatorio regionale dei servizi pubblici, di cui all'art. 12 della legge regionale 20 aprile 2022 n. 10, competente sulla raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria – ARPACAL. Tra le funzioni esercitate dall'Osservatorio regionale dei servizi pubblici rientra la verifica annuale -di ordine ricorsivo- sugli indicatori del Piano di Monitoraggio; il controllo è strumentale alla valutazione dell'efficacia delle azioni attuate, e/o alla correzione delle stesse, in ordine alla razionalizzazione della logistica dei trasporti ed alla realizzazione delle aree di intermodalità per il trasporto dei rifiuti. Di fatto il "monitoraggio" è conferente con le attività orientate al miglioramento continuo nel sistema di gestione del Piano. A tal fine si prevede che entro 12 mesi dall'approvazione finale del Piano vengano individuate sul territorio le succitate aree idonee alla ubicazione delle stazioni di trasferimento e che nei successivi 12 mesi possa completarsi l'attività tecnico-amministrativa funzionale alla realizzazione delle stesse. Le stazioni concorreranno a sopperire alla necessità di limitare i costi di trasporto del rifiuto destinato ai centri di trattamento oppure alla discarica, ed in seconda battuta, a snellire le operazioni burocratiche e pratiche correlate alla gestione del rifiuto stesso". Tale inserimento raccoglie anche il suggerimento inerente il possibile aumento di traffico di mezzi pesanti lungo alcune direttrici con il nuovo sistema impiantistico regionale per cui "... è necessario predisporre successive valutazioni sulla logistica della raccolta dei rifiuti e sul conferimento agli impianti di trattamento con azioni mirate alla razionalizzazione nell'uso dei mezzi in modo da ridurre gli spostamenti a carico ridotto".

Riguardo alla raccomandazione/prescrizione n. 3 relativa all'integrazione nel Piano di quanto argomentato nelle premesse e considerazioni del parere in materia di VINCA si rappresenta quanto segue.

Il capitolo 5 dell'Allegato 1 "Studio di incidenza ambientale" è stato integrato per come segue: "Ai fini dell'attuazione delle azioni del PRGR, dovranno essere osservate ulteriori misure di mitigazione ambientale finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'impatto quali: - ridurre l'incidenza delle trasformazioni territoriali e le conseguenti frammentazioni degli habitat e delle loro connessioni, prevedendo la mitigazione e/o la compensazione ecologica degli impatti prodotti con specifiche soluzioni (es. fasce boscate o arbustacee) in accordo con l'Ente gestore dei siti Natura 2000 interessati; - contenere al massimo la superficie occupata dai cantieri e la loro durata, evitando i periodi di riproduzione, nidificazione delle specie in modo da arrecare, minore disturbo agli habitat e alle specie presenti nelle aree interessate e in quelle limitrofe; - escludere gli habitat di interesse comunitario da qualsiasi intervento che ne possa mutare le dimensioni e la struttura; - limitare i percorsi utilizzati dai mezzi di trasporto, sia in fase di cantiere che di gestione, in modo da minimizzare gli impatti e regolamentare, in modo appropriato, le modalità di accesso alle aree di intervento; - realizzare l'eventuale nuova viabilità all'interno dei siti Natura 2000 solo nei casi strettamente necessarie nel minor tempo possibile, al fine di evitare danni diretti o indiretti ad habitat e specie; - ridurre gli impatti legati all'aumento del traffico e, in generale, al trasporto e al conferimento dei materiali raccolti verso gli impianti idonei e attuare tutte le misure necessarie per ridurre le interferenze con le specie di interesse comunitario presenti nelle aree di intervento e nelle immediate vicinanze; - ridurre gli impatti dovuti ai rumori e alle polveri prevedendo la realizzazione di opportune fasce arbustive o, in caso questo non fosse possibile, l'utilizzo di pannelli fonoassorbenti perimetrali lungo il confine delle aree interessate; - stoccare e trasportare i materiali contaminati e/o i rifiuti prodotti durante eventuali interventi di bonifica con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo il rischio di incidenti e quindi a garantire la sicurezza dell'ambiente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario; - prevedere la rinaturalizzazione delle aree interessate e il ripristino ambientale in fase di dismissione degli impianti individuando destinazioni d'uso compatibili con la presenza degli habitat e delle specie di interesse comunitario, in accordo con l'Ente gestore dei siti Natura 2000 interessati; - apportare le dovute modifiche al Piano, qualora con l'approfondimento delle conoscenze, anche

inseguito al monitoraggio, si accertasse che determinate tipologie di azioni possano produrre impatti significativi agli habitat e/o alle specie di interesse comunitario o al mantenimento delle funzioni ecologiche e all'integrità delle aree interessate; - mettere in sicurezza le linee elettriche più pericolose, identificate preventivamente con appositi sopralluoghi per minimizzare il pericolo di folgorazioni dell'avifauna; - realizzare infrastrutture verdi per minimizzare l'incidenza del traffico veicolare e la mortalità della fauna selvatica causata da collisioni accidentali: ecotunnel - greenways, sottopassaggi, rampe di risalita e fishways, recinzioni, fasce arboreo-arbustive e attraversamenti faunistici; - l'illuminazione delle strutture del sistema impiantistico, sia in fase operativa che di cantiere, dovrà utilizzare la tecnologia LED a luce gialla o bianca con spettro di emissione privo di componente UV (picco di emissione con lunghezze d'onda superiori a 400 nm); - nella progettazione dei lavori e dei ripristini ambientali si dovrà prevedere il più possibile l'impiego delle tecniche a basso impatto ambientale, al fine di rendere più sostenibile l'intervento progettato”.

Nell'Allegato 1 “Studio di incidenza ambientale” è presente in più parti la previsione che i progetti attuativi debbano essere sottoposti a VINCA, qualora ne ricorrano le condizioni. A titolo di esempio al capitolo 6 “Conclusioni” è riportato quanto segue: *“In riferimento alla rete infrastrutturale e impiantistica programmata in sostegno alla pianificazione gestionale, le opere di ammodernamento o nuova realizzazione previste sono, come accennato, del tutto sovrapponibili a quelle già indicate nella precedente programmazione e già sottoposte a VAS/VInCA. Si precisa, inoltre, che le azioni previste sono per lo più in fase di pianificazione, quindi non sono ancora disponibili i dettagli tecnici. In particolare per quanto concerne le previste scariche di servizio agli ecodistretti, pur rappresentando le azioni che con più probabilità possono avere incidenze sull'ambiente, non è possibile procedere ad alcuna valutazione perché non si conosce ancora neppure la localizzazione delle stesse. Per queste ragioni la valutazione delle infrastrutture di servizio viene demandata più appropriatamente alle VInCA specifiche di progetto”. Ad ogni buon fine, il Capitolo 6 viene comunque integrato con la seguente previsione: “I progetti degli interventi previsti conseguentemente al Piano, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA e VInCA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione”.*

In relazione ai criteri localizzativi “Rete Natura 2000: Zone di protezione speciale” e “Rete Natura 2000: Zone speciali di conservazione” è stata eliminata la previsione del buffer di area posto pari a 2 Km, entro il quale si sarebbe dovuta attivare la procedura di valutazione di incidenza, prevedendo un criterio definito di “prossimità” quale discriminante per l'attivazione della procedura. La modifica ha interessato la “Relazione di Piano” e l'Allegato 1 “Studio di incidenza Ambientale”.

Sempre in materia di VINCA, è stato accolto il suggerimento *“... () ... si propone il seguente contributo: sulla base di quanto riportato nel punto 1.3.4. “Criteri localizzativi degli impianti” dello Studio di Incidenza Ambientale, si propone di inserire le Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della Foce del fiume Crati, le ZSC “Lago di Tarsia - IT9310055”, “Foce del fiume Crati IT9310044” e “Casoni di Sibari - IT9310052”, nonché la Riserva naturale regionale Valli Cupe, come livello di tutela “Escludente”. L'esigenza di tutela espressa per le 3 riserve regionali sopra menzionate è stata estesa in maniera coerente a tutte le riserve naturali regionali nonché alle riserve naturali statali. Pertanto nella Relazione di Piano nella tabella 32.3 “Criteri localizzativi” in corrispondenza del criterio “Aree naturali protette (D.lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera f, L. 394/91, L.R. 14 luglio 2003, n. 10, L.157/92); riserve naturali statali e riserve naturali regionali; territori di protezione esterna dei parchi nazionali e regionali” il livello di tutela è riscritto come segue: “1. Penalizzante per tutte le tipologie impiantistiche della tabella 32.1, fatto il punto 2. L'opera potrà essere realizzata solo a seguito di rilascio di parere positivo dell'ente gestore, sulla base della verifica di coerenza con la pianificazione del parco o del piano di assetto naturalistico della riserva; 2. Escludente per tutte le tipologie impiantistiche della tabella 32.1 per riserve naturali statali e riserve naturali regionali”.*

Infine il Piano ha recepito il suggerimento che si legge nelle premesse del parere motivato in relazione agli obiettivi di minimizzazione del ricorso alla discarica attraverso la previsione di un apposito paragrafo inerente la loro post gestione e le previsioni di "riutilizzo" delle aree, inserendo il capitolo 35 "Landfill mining" nella Relazione di Piano.

4. Motivazione delle scelte

La proposta di Piano finale deve essere quella che contribuisce meglio al raggiungimento degli obiettivi della VAS di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione del Piano al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Sulla base di tale assunto la proposta di aggiornamento del PRGR 2016 che è stata posta in consultazione con il pubblico, unitamente al Rapporto Ambientale, descrive lo scenario di pianificazione frutto dell'analisi e valutazione delle alternative e rappresenta lo scenario che minimizza gli effetti del piano sulle componenti ambientali, garantendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica fissati.

Nel Rapporto Ambientale le alternative sono state descritte e valutate e dal confronto tra le due modalità gestionali, si evince che l'Alternativa "2" è ambientalmente più sostenibile della "1" per le seguenti motivazioni:

- il trattamento preliminare sul RUr dell'Alternativa "1" restituisce basse efficienze di recupero di materia a fronte di costi operativi di gestione elevati, che devono essere sostenuti dal cittadino, cui si devono sommare i costi di gestione dei rifiuti secondari prodotti dal trattamento intermedio, stimati pari a oltre il 75% del rifiuto in ingresso, e destinati comunque al recupero energetico nel termovalorizzatore di Gioia Tauro;
- nell'Alternativa "1" la materia di rifiuto di carta e cartone recuperata dal RUr non può essere inviata alle filiere del riciclaggio per effetto del D.M. 188/2020 che ha regolamentato la cessazione della qualifica di rifiuto da tale frazione merceologica;
- nell'Alternativa "1" la materia plastica di rifiuto selezionata dal RUr non può essere inviata nelle filiere del riciclaggio del CONAI, per la scarsa qualità del materiale selezionato. Essa pertanto deve essere collocata sul libero mercato, con la conseguente difficoltà del tracciamento della destinazione, con il rischio che essa venga comunque impiegata per finalità diverse dal riciclaggio;
- a vantaggio di un riciclaggio di qualità, il tasso di riciclaggio calcolato in entrambe le alternative è alimentato solo dalle frazioni della raccolta differenziata, seguendo la metodologia di calcolo illustrata nel capitolo 16 della relazione di Piano, che tiene conto dei "punti di calcolo" stabiliti dalla direttiva comunitaria. Per cui sia nell'Alternativa "1" che nell'Alternativa "2" il raggiungimento dell'indice di riciclaggio è garantito esclusivamente dal recupero di materia delle frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata, escludendo il recupero di materia dal RUr. Nell'eventualità in cui si riuscisse a individuare e tracciare il punto di calcolo della materia di rifiuto selezionata dal RUr, l'esiguo contributo al tasso di riciclaggio non giustificerebbe il trattamento intermedio sul RUr e non neutralizzerebbe i costi ambientali ed economici di tale trattamento;
- nell'Alternativa "1" i rifiuti secondari decadenti dal trattamento preliminare sul RUr, pari a oltre il 75% del rifiuto in ingresso, sono comunque sottoposti a recupero energetico nel termovalorizzatore di Gioia Tauro, con duplicazione della filiera di gestione e dei costi di trattamento con conseguente incremento della tariffa a carico del cittadino-utente.

Sulla base delle predette motivazioni, in coerenza con il documento di indirizzo approvato con la DGR n. 93/2020, nonché in considerazione dei risultati conseguiti con il Piano del 2016, e delle considerazioni ambientali in seno al processo di VAS, lo scenario dell'aggiornamento del PRGR 2016 è quello relativo all'Alternativa "2".

L'aggiornamento - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Sezione rifiuti urbani - tiene conto delle risultanze delle valutazioni effettuate dall'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, per il

tramite dell'autorità proponente. Esso tiene conto inoltre del Parere Motivato di VAS di cui al Decreto del Dirigente Generale n.19315 del 18/12/2023. Esso è composto da:

- Relazione di Piano – Sezione Rifiuti urbani
- Rapporto Ambientale e allegati
 - Allegato 1 – Studio di Incidenza Ambientale
 - Allegato 2 – Contributi dei soggetti competenti in materia ambientale
 - Allegato 3 – Quadro ambientale iniziale
 - Allegato 4 – Verifica di coerenza esterna
 - Allegato 5 – Osservazioni fase di consultazione pubblica
 - Allegato 6 – Relazione Tecnica
- Sintesi non tecnica

Il Piano aggiorna e sostituisce la sezione dedicata ai rifiuti urbani degli elaborati del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (PRGR) del 2016 e s.m.i., ossia la Parte I – Quadro Conoscitivo (capitoli 1÷8) e la Parte II – La nuova Pianificazione (capitoli 9÷21), unitamente ai relativi allegati.

I criteri localizzativi del capitolo 32 del Piano, aggiornano e sostituiscono i criteri localizzativi del capitolo 23 paragrafo 23.6 della Parte III – Rifiuti Speciali del Piano del 2016. Essi pertanto si applicano a tutte le tipologie impiantistiche e a tutte le operazioni di trattamento, ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Inoltre, nel Piano, il programma regionale di prevenzione del capitolo 29, il programma regionale di prevenzione dei rifiuti dispersi del capitolo 30 e il programma regionale di prevenzione dei rifiuti alimentari del capitolo 31, individuano azioni e attività ascrivibili ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Il Piano tiene conto anche delle indicazioni del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti ex art. 198 bis del TUA, approvato con il DM 24 giugno 2022, n. 257 del Ministero della Transizione Ecologica, ed è coerente con le previsioni ivi riportate.

In relazione alle modifiche apportate per l'accoglimento delle osservazioni pervenute sul Rapporto ambientale e agli indirizzi per la sostenibilità e alle prescrizioni/raccomandazioni del parere motivato, è stato necessario verificare se e come queste influivano sugli esiti della valutazione ambientale, cioè se esse implicavano variazioni degli effetti sulle diverse componenti ambientali rispetto a quelli indicati e valutati nel Rapporto ambientale relativo alla proposta di piano.

La natura delle integrazioni non è comunque risultata tale da introdurre un quadro peggiorativo sotto il profilo degli effetti e delle incidenze ambientali.